

ATTO AGGIUNTIVO

Oggetto: Proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120 c. 11 del d.lgs. 36/2023, ai medesimi patti e condizioni, del contratto CIG n. B7940767B6 di fornitura di impianti protesici con il contraente LIMACORPORATE S.P.A. di San Daniele del Friuli (UD), della durata di sei mesi o il minor tempo, nelle more dell'espletamento della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, finalizzata alla stipula di Accordi quadro per la fornitura triennale di protesi ortopediche di anca, ginocchio e spalla per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio indetta con Determinazione n. G17450 del 27/12/2023 Numero gara Anac 9506340". Impegno di spesa complessivo (presunto), al netto dell'IVA al 4%: €128.280,00.

CIG: B7940767B6

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI, C.F. e P.IVA n° 00821180577, con sede in Rieti, Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 – nella persona del Direttore della UOC Acquisizione dei Beni e Servizi, *****, nato/a a ***** il ***** codice fiscale *****, per la stipula del presente contratto, giusta poteri, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede aziendale (di seguito denominata "l'Azienda"),

E

l'operatore economico **LIMACORPORATE S.p.A.** (di seguito l'Appaltatore), con sede a San Daniele del Friuli (UD) frazione Villanova in Via Nazionale n. 52, Partita IVA 01427710304- C.F. 01427710304, rappresentato da ***** nata/o a ***** il ***** codice fiscale *****, in qualità di Procuratore Speciale (giusta procura del 30.08.2022 ***** Notaio in San Daniele del Friuli (UD) Rep./Racc. 6.942/5.635) dell'operatore economico medesimo che stipula in nome, per conto ed interesse di essa, giusti poteri;

PREMESSO CHE

- nelle more dell'espletamento della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, finalizzata alla stipula di Accordi quadro per la fornitura triennale di protesi ortopediche di anca, ginocchio e spalla per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio" indetta con Determinazione n. G17450 del 27/12/2023 /Numero gara Anac 950634), con atto determinativo dirigenziale n. 1527/2025 del 11/07/2025, questa ASL ha affidato – ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 - nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del decreto citato - alla LIMACORPORATE S.P.A. di San Daniele del Friuli (UD) la seguente fornitura, del valore complessivo di €128.280,0 (oltre IVA). da gestire in "conto visione":

descrizione	U.M.	P.U.	Quantità offerta	Importo Totale	% IVA
Endoprotesi di anca con possibilità di testabiarticolare non cementata	Impianto Tipo	1.220,00	45	54.900,00	4
Artroprotesi di anca a doppia mobilità cementata	Impianto Tipo	1.360,00	3	4.080,00	4
Artroprotesi di ginocchio tricompartimentale a piatto fisso con rivestimento plasma spray di titanio	Impianto Tipo	1.980,00	35	69.300,00	4
N.B. diversi n. CND/repertorio/RDM per diverse gamme di lunghezza come da preventivo, agli atti					

- il contratto di fornitura – identificato dal CIG n. B7940767B6 - discendente dal predetto provvedimento, è stato stipulato il 24/07/2025 con decorrenza dalla prima richiesta di fornitura da parte del clinico utilizzatore, conformemente alla Procedura per la corretta gestione dei D.M. in conto deposito e in conto visione (regolamento aziendale vigente);

- con atto aggiuntivo/sottomissione sottoscritto dalle parti il 22/09/2025, per parte degli articoli oggetto della fornitura di Endoprotesi di anca con possibilità di testa biarticolare non cementata, tenuto conto della natura urgente degli interventi relativi e la conseguente esigenza di massima tempestività nella disponibilità in sala operatoria del materiale d'impianto, come da tabella sottostante, la gestione è passata da “conto visione” a “conto deposito”:

REF	DESCRIZIONE	Q. tà in dep.	REP.	CND	UDI-DI
4250.20.080	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 8	2	451779/R	P090804010201	08033390269155
4250.20.090	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 9	2	451778/R	P090804010201	08033390051798
4250.20.100	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 10	2	451780/R	P090804010201	08033390051804
4250.20.110	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 11	2	451781/R	P090804010201	08033390051811
4250.20.120	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 12	2	451782/R	P090804010201	08033390051828
4250.20.130	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 13	2	451783/R	P090804010201	08033390051835
4250.20.140	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 14	2	451784/R	P090804010201	08033390051842
4250.20.150	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 15	2	451785/R	P090804010201	08033390051859
4250.20.160	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 16	2	451786/R	P090804010201	08033390051866
4250.20.170	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 17	1	451787/R	P090804010201	08033390051873
4250.20.180	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 18	1	451788/R	P090804010201	08033390051880
4251.20.080	H-MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 8	1	451789/R	P090804010201	08033390269162
4251.20.090	H-MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 9	1	451790/R	P090804010201	08033390051699
4251.20.100	H-MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 10	1	451791/R	P090804010201	08033390051705
4251.20.110	H-MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 11	1	451792/R	P090804010201	08033390051712
4251.20.120	H-MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 12	1	451793/R	P090804010201	08033390051729
4251.20.130	H-MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 13	1	451794/R	P090804010201	08033390051736
4251.20.140	H-MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 14	1	451795/R	P090804010201	08033390051743
4251.20.150	H-MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 15	1	451796/R	P090804010201	08033390051750
4251.20.160	H-MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 16	1	451797/R	P090804010201	08033390051767
4251.20.170	H-MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 17	1	451798/R	P090804010201	08033390051774
4251.20.180	H-MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - # 18	1	451799/R	P090804010201	08033390051781
4260.07.090	H-MAX C - Stelo femorale cementato standard (FeCrNiMnMoNbN) - Cono 12/14 - # 9	2	403028/R	P090804010101	08033390269858
4260.07.100	H-MAX C - Stelo femorale cementato standard (FeCrNiMnMoNbN) - Cono 12/14 - # 10	2	403029/R	P090804010101	08033390064248
4260.07.110	H-MAX C - Stelo femorale cementato standard (FeCrNiMnMoNbN) - Cono 12/14 - # 11	2	403030/R	P090804010101	08033390064255
4260.07.120	H-MAX C - Stelo femorale cementato standard (FeCrNiMnMoNbN) - Cono 12/14 - # 12	2	403031/R	P090804010101	08033390064262
4260.07.130	H-MAX C - Stelo femorale cementato standard (FeCrNiMnMoNbN) - Cono 12/14 - # 13	2	403032/R	P090804010101	08033390064279
4260.07.140	H-MAX C - Stelo femorale cementato standard (FeCrNiMnMoNbN) - Cono 12/14 - # 14	2	403033/R	P090804010101	08033390064286
4260.07.150	H-MAX C - Stelo femorale cementato standard (FeCrNiMnMoNbN) - Cono 12/14 - # 15	2	403034/R	P090804010101	08033390064293
4260.07.160	H-MAX C - Stelo femorale cementato standard (FeCrNiMnMoNbN) - Cono 12/14 - # 16	2	403035/R	P090804010101	08033390064309

4260.07.170	H-MAX C - Stelo femorale cementato standard (FeCrNiMnMoNbN) - Cono 12/14 - # 17	1	403036/R	P090804010101	08033390064316
4260.07.180	H-MAX C - Stelo femorale cementato standard (FeCrNiMnMoNbN) - Cono 12/14 - # 18	1	403037/R	P090804010101	08033390064323
5010.09.281	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Ø 28 mm - S - Cono 12/14	2	453449/R	P090804050202	08033390006781
5010.09.282	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Ø 28 mm - M - Cono 12/14	2	453450/R	P090804050202	08033390006798
5010.09.283	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Ø 28 mm - L - Cono 12/14	2	453451/R	P090804050202	08033390006804
5010.09.284	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Ø 28 mm - XL - Cono 12/14	2	453452/R	P090804050202	08033390006811
5010.09.285	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Ø 28 mm - XXL - Cono 12/14	2	453453/R	P090804050202	08033390006828
5010.09.286	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Ø 28 mm - XXXL - Cono 12/14	2	453454/R	P090804050202	08033390006835
5010.42.281	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Ø 28 mm - S - Cono 12/14	2	453605/R	P090804050201	08033390258074
5010.42.282	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Ø 28 mm - M - Cono 12/14	2	453606/R	P090804050201	08033390007184
5010.42.283	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Ø 28 mm - L - Cono 12/14	2	453607/R	P090804050201	08033390007191
5527.09.410	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 41 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456048/R	P0908040503	08033390258159
5527.09.420	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 42 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456049/R	P0908040503	08033390009706
5527.09.430	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 43 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456050/R	P0908040503	08033390009713
5527.09.440	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 44 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456051/R	P0908040503	08033390009720
5527.09.450	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 45 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456052/R	P0908040503	08033390009737
5527.09.460	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 46 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456053/R	P0908040503	08033390009744
5527.09.470	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 47 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456054/R	P0908040503	08033390009751
5527.09.480	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 48 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456055/R	P0908040503	08033390009768
5527.09.490	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 49 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456056/R	P0908040503	08033390009775
5527.09.500	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 50 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456057/R	P0908040503	08033390009782
5527.09.510	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 51 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456058/R	P0908040503	08033390009799
5527.09.520	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 52 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456059/R	P0908040503	08033390009805
5527.09.530	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 53 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456060/R	P0908040503	08033390009812
5527.09.540	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 54 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456061/R	P0908040503	08033390009829
5527.09.550	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 55 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456062/R	P0908040503	08033390009836
5527.09.560	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 56 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456063/R	P0908040503	08033390009843
5527.09.570	LOCK - Testa Biarticolare Autocentrante (CoCrMo) con Inserto (UHMWPE) - Ø 57 mm - per Teste Ø 28 mm	2	456064/R	P0908040503	08033390009850

- con atto determinativo 2426/25 del 10/11/2025, previo nulla osta tecnico del Direttore della UO utilizzatrice (rif. prot. n. 0082293/25 del 05/11/2025), si è preso atto ed è stata autorizzata la proposta di affiancamento tecnologico, ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto in essere, assunta al prot. n. 0079683/25 del 27/10/2025, pervenuta dalla detta Limacorporate S.p.A., per il seguente materiale:

-- con riferimento alla componente “Testa femorale modulare (CoCrMo) Ø 28mm” quotata ad €170,00+iva 4%:

Codice	Descrizione	RDM	CND
5010.42.321	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) – Ø32mm – S – Cono 12/14	453608/R	P090804050201

5010.42.322	Testa femorale modulare (Biolox ® Delta) – Ø32mm – M – Cono 12/14	453609/R	P090804050201
5010.42.323	Testa femorale modulare (Biolox ® Delta) – Ø32mm – L – Cono 12/14	453610/R	P090804050201
5010.42.361	Testa femorale modulare (Biolox ® Delta) – Ø36mm – S – Cono 12/14	453611/R	P090804050201
5010.42.362	Testa femorale modulare (Biolox ® Delta) – Ø36mm – M – Cono 12/14	453612/R	P090804050201
5010.42.363	Testa femorale modulare (Biolox ® Delta) – Ø36mm – L – Cono 12/14	453613/R	P090804050201
5010.42.364	Testa femorale modulare (Biolox ® Delta) – Ø36mm – XL – Cono 12/14	453614/R	P090804050201
5010.42.401	Testa femorale modulare (Biolox ® Delta) – Ø40mm – S – Cono 12/14	453615/R	P090804050201
5010.42.402	Testa femorale modulare (Biolox ® Delta) – Ø40mm – M – Cono 12/14	453616/R	P090804050201
5010.42.403	Testa femorale modulare (Biolox ® Delta) – Ø40mm – L – Cono 12/14	453617/R	P090804050201
5010.42.404	Testa femorale modulare (Biolox ® Delta) – Ø40mm – XL – Cono 12/14	453618/R	P090804050201

-- con riferimento alla componente “Testa femorale modulare (CoCrMo) Ø 28mm” quotata ad €170,00+iva 4 %:

Codice	Descrizione	RDM	CND
5010.09.321	Testa femorale modulare (CoCrMo) – Ø32mm – S – Cono 12/14	453455/R	P090804050202
5010.09.322	Testa femorale modulare (CoCrMo) – Ø32mm – M – Cono 12/14	453456/R	P09080405020
5010.09.323	Testa femorale modulare (CoCrMo) – Ø32mm – L – Cono 12/14	453457/R	P09080405020
5010.09.324	Testa femorale modulare (CoCrMo) – Ø32mm – XL – Cono 12/14	453458/R	P09080405020
5010.09.325	Testa femorale modulare (CoCrMo) – Ø32mm – XXL – Cono 12/14	453459/R	P09080405020
5010.09.326	Testa femorale modulare (CoCrMo) – Ø32mm – XXXL – Cono 12/14	453460/R	P09080405020
5010.09.361	Testa femorale modulare (CoCrMo) – Ø36mm – S – Cono 12/14	453461/R	P09080405020
5010.09.362	Testa femorale modulare (CoCrMo) – Ø36mm – M – Cono 12/14	453462/R	P09080405020
5010.09.363	Testa femorale modulare (CoCrMo) – Ø36mm – L – Cono 12/14	453463/R	P09080405020
5010.09.364	Testa femorale modulare (CoCrMo) – Ø36mm – XL – Cono 12/14	453464/R	P09080405020
5010.09.365	Testa femorale modulare (CoCrMo) – Ø36mm – XXL – Cono 12/14	453465/R	P09080405020
5010.09.366	Testa femorale modulare (CoCrMo) – Ø36mm – XXXL – Cono 12/14	453466/R	P09080405020

-- con riferimento alla componente “Stelo femorale standard (Ti6Al4V+HA)” quotata ad €800,00+iva 4%:

Codice	Descrizione	RDM	CND
4503.21.010	MINIMA S – Stelo femorale standard (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #1	2854446/R	P090804010205
4503.21.020	MINIMA S – Stelo femorale standard (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #2	2854447/R	P090804010205
4503.21.030	MINIMA S – Stelo femorale standard (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #3	2854448/R	P090804010205
4503.21.040	MINIMA S – Stelo femorale standard (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #4	2854449/R	P090804010205
4503.21.050	MINIMA S – Stelo femorale standard (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #5	2854451/R	P090804010205
4503.21.060	MINIMA S – Stelo femorale standard (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #6	2854452/R	P090804010205

4503.21.070	MINIMA S – Stelo femorale standard (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #7	2854453/R	P090804010205
4503.21.080	MINIMA S – Stelo femorale standard (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #8	2854454/R	P090804010205
4503.21.090	MINIMA S – Stelo femorale standard (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #9	2854455/R	P090804010205
4503.21.100	MINIMA S – Stelo femorale standard (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #10	2854457/R	P090804010205
4503.21.110	MINIMA S – Stelo femorale standard (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #11	2854458/R	P090804010205
4503.21.120	MINIMA S – Stelo femorale standard (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #12	2854460/R	P090804010205
4504.21.010	MINIMA S – Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #1	2854299/R	P090804010205
4504.21.020	MINIMA S – Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #2	2854434/R	P090804010205
4504.21.030	MINIMA S – Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #3	2854436/R	P090804010205
4504.21.040	MINIMA S – Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #4	2854437/R	P090804010205
4504.21.050	MINIMA S – Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #5	2854438/R	P090804010205
4504.21.060	MINIMA S – Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #6	2854439/R	P090804010205
4504.21.070	MINIMA S – Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #7	2854440/R	P090804010205
4504.21.080	MINIMA S – Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #8	2854441/R	P090804010205
4504.21.090	MINIMA S – Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #9	2854442/R	P090804010205
4504.21.100	MINIMA S – Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #10	2854443/R	P090804010205
4504.21.110	MINIMA S – Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #11	2854444/R	P090804010205
4504.21.120	MINIMA S – Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V+PorosTi) – Cono 12/14 - #12	2854445/R	P090804010205

PRESO ATTO che:

- il 23/01/2026 sarebbe andato a scadenza naturale il contratto di che trattasi, non risultando, peraltro giunta ad aggiudicazione la procedura di “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, finalizzata alla stipula di un accordo quadro per la fornitura triennale di protesi ortopediche di anca, ginocchio e spalla per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio.” (Numero gara Anac 9506340) indetta con Determinazione n. G17450 del 27/12/2023, parzialmente rettificata con Determinazione n. G02686 del 10/03/2024;
- in effetti, l’ultimo avviso ufficiale pubblicato sulla Piattaforma di e-Procurement S. Tel.La., relativamente allo stato della detta procedura, si riferisce al “sorteggio dei nominativi per la costituzione della Commissione giudicatrice” per la data del 25/06/2024 ore 12:00;
- con comunicazione e-mail del 02/01/2026, agli atti, il Dirigente dell’"Area Monitoraggio, Sostenibilità Ambientale e Sociale e Gare in Ambito Sanitario della D.R. "Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR" presso la Regione Lazio ha, in effetti, indicato nel mese di luglio 2026 la data di presumibile aggiudicazione della procedura de qua;

RITENUTO per quanto sopra, opportuno necessario, nelle more della aggiudicazione della succitata procedura di “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, finalizzata alla stipula di un accordo quadro per la fornitura triennale di protesi ortopediche di anca, ginocchio e spalla per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio” (Numero gara Anac 9506340), onde garantire i servizi chirurgici del reparto di ortopedia e traumatologia senza soluzione di continuità, disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 c. 11 del d.lgs. 36/223 e s.m.i., la proroga tecnica del contratto identificato con il CIG n. B7940767B6, per sei mesi o il minor tempo, ai medesimi patti e condizioni;

VISTO E RICHIAMATO, infatti, l’art. 120 (modifica dei contratti in corso di esecuzione) che al comma 11 “In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare

situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”;

TENUTO CONTO che, come esplicitato nel parere MIT a quesito n. 3014 del 30/01/2025 e dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio, Roma Sez. I-ter, 7 luglio 2025, n. 13307), il d.lgs. 36/2023 (codice appalti vigente), non è richiesta la previsione nei documenti di gara (o lettera invito/richiesta di preventivo come nell'appalto di che trattasi) una clausola espressa di proroga tecnica (“la proroga c.d. ‘tecnica’ ricorre nel caso in cui, pur non essendo stato previsto nulla nei documenti di gara, la durata del contratto venga modificata successivamente dall’Amministrazione, per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, la quale deve essere bandita prima dell’originaria scadenza contrattuale; la proroga tecnica, pertanto, avendo carattere di temporaneità e di imprevedibilità, rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un operatore economico ad un altro”) fermo che l’utilizzo della proroga tecnica è “ipotizzabile solo in via del tutto eccezionale ed è configurabile solo per esigenze di continuità dell’azione amministrativa, qualora, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare provvisoriamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente. In tale caso è consentita per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazione di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nell’ipotesi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara sia idonea a determinare un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare”;

RITENUTO DI CONFERMARE nelle funzioni di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), con i compiti di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, la Dott.ssa Katia Pezzotti, Funzionario amministrativo in servizio presso la U.O.C. Acquisizione e Logistica dei Beni e Servizi, in possesso dei requisiti di cui all’Allegato I.2 del decreto citato e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti alla medesima affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;

PRESO ATTO che, per quanto su esposto, in data 08/01/2025, con nota prot. n. 0001311/26, il RUP ha comunicato al contraente LIMACORPORATE S.P.A. la volontà di esercitare la facoltà/potere autoritativo di proroga tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 c. 11 del codice, per sei mesi o il minor tempo, ovvero il tempo strettamente necessario per la conclusione della procedura di selezione del nuovo contraente in carico al soggetto aggregatore Regione Lazio/DCR (per fatto quindi non imputabile alla volontà dell’Azienda), onde garantire senza soluzione di continuità i servizi assistenziali essenziali di chirurgia ortopedica;

ACQUISITA agli atti dell’ufficio la documentazione inerente la sussistenza, all’attualità, in capo alla società LIMACORPORATE S.P.A. dei requisiti di cui all’art. 94, 95, 98 e 100 del d.lgs. n. 36/2023, estratta dal FVOE 2.0 nonché il Patto d’Integrità ri-sottoscritto dall’operatore economico in relazione al tempo di proroga tecnica;

VISTA la regolarità contributiva e fiscale della società LIMACORPORATE S.P.A.;

DATO ATTO che con atto determinativo n. _____, questa ASL di Rieti ha disposto la “Proroga tecnica, ai sensi dell’art. 120 c. 11 del d.lgs. 36/2023, ai medesimi patti e condizioni, del contratto CIG n. B7940767B6 di fornitura di impianti protesici con il contraente LIMACORPORATE S.P.A. di San Daniele del Friuli (UD), della durata di sei mesi o il minor tempo, nelle more dell’espletamento della “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, finalizzata alla stipula di Accordi quadro per la fornitura triennale di protesi ortopediche di anca, ginocchio e spalla per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio indetta con Determinazione n. G17450 del 27/12/2023 Numero gara Anac 9506340” per un Impegno di spesa complessivo (presunto), al netto dell’IVA al 4%, di €128.280,00;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepite nel presente contratto.

Articolo 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, tra cui, in evidenza, la originaria richiesta/lettera invito (recante disciplinare dell'affidamento capitolato tecnico prestazionale) prot. ALBS n. 39001/25 del 22/05/2025, nonché l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica di cui al contratto principale/originario CIG n. B7940767B6, registrata agli atti al prot. ALBS n. 39908 del 26/05/2025 e versata agli atti della procedura di Affidamento Diretto sul S. Tel.La. col n. PI133822-25 del 20/06/2025 di Registro di Sistema nonché i successivi atti del il 22/09/2025 di modifica parziale della gestione della fornitura da "conto visione" a "conto deposito" e del 10/11/2025 di aggiornamento tecnologico nonché la comunicazione prot. n. 0001311/26 del 08/01/2026, di esercizio del potere di attivazione della "proroga tecnica del contratto" ai sensi dell'art. 120 c. 11 d.lgs. 36/2023, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

2. L'esecuzione del contratto oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle clausole di cui agli atti richiamati al precedente comma, nonché dal Regolamento aziendale Procedura per la corretta gestione dei D.M. in conto deposito e in conto visione;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'operatore economico dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal Codice Penale, dal Codice delle leggi antimafia e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

Articolo 3

Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmente allo stesso:

- i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 1;
- la determinazione dirigenziale di proroga tecnica n. _____;

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- la visura camerale in **Allegato A**;
- l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati in **Allegato B**;
- la dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dell'Azienda sanitaria di Rieti in **Allegato C**;
- il Patto di Integrità in **Allegato D**;

- la garanzia fideiussoria definitiva n. _____ sottoscritta con la società _____ in data _____;

Articolo 4

Oggetto del contratto

L'Azienda Sanitaria ASL RIETI proroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 c. 11 del d.lgs. 36/2023 (c.d. proroga tecnica), ai medesimi patti e condizioni del contratto iniziale/originario CIG n. B7940767B6, alla LIMACOPORATE S.P.A. il contratto d'appalto, affidato con deliberazione n. 1527/25 del 11/07/2025, per l'affidamento della fornitura (quota parte in "conto deposito" e quota parte "in conto visione"), presenza di un product specialist in sala operatoria inclusa, dei seguenti D.M.:

descrizione	U.M.	P.U.	% IVA	Quantità offerta
Endoprotesi di anca con possibilità di testabiarticolare non cementata	Impianto Tipo	1.220,00	4%	45
Artroprotesi di anca a doppia mobilità cementata	Impianto Tipo	1.360,00	4%	3
Artroprotesi di ginocchio tricompartimentale a piatto fisso con rivestimento plasma spray di titanio	Impianto Tipo	1.980,00	4%	35
N.B. diversi n. CND/repertorio/RDM per diverse gamme di lunghezza come da preventivo, agli atti				

2. Con il presente contratto l'Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire il servizio di cui al punto 1, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Articolo 5

Durata del contratto

1. La durata del presente contratto di proroga temporale/tecnica è fissata in (massimo) 6 mesi (ovvero sei mesi), a decorrere dal 24.01.2026, o il minor tempo nelle more della aggiudicazione della succitata procedura di "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, finalizzata alla stipula di un accordo quadro per la fornitura triennale di protesi ortopediche di anca, ginocchio e spalla per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio" (Numero gara Anac 9506340).

2. In caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di convenzione CONSIP, o di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio e/o a cui l'ASL di Rieti è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00287 del 7 luglio 2017 e n. U00497 del 21 novembre 2017, così come modificati ed integrati dal DCA n. U00246 del 1 giugno 2018, dal DCA n. U00255 del 4 luglio 2019 e dal DCA n. U00061 del 18 maggio 2020, dalla DGR n. 1045 del 30 dicembre 2020 e dalla DGR n. 988 del 30 dicembre 2021, il servizio avrà termine anticipato al giorno di stipula dei relativi nuovi contratti e la Stazione Appaltante aderirà agli esiti dei suddetti affidamenti centralizzati e/o aggregati. In tali casi, in deroga all'art. 123 del Codice, l'appaltatore avrà diritto alla corresponsione delle sole prestazioni già eseguite. Con l'invio, pertanto, della propria proposta commerciale, l'Impresa accetta incondizionatamente ed espressamente tale clausola.

Articolo 6

Importo del contratto

L'importo del presente contratto, per 6 mesi di proroga tecnica, è di €128.280,00 oltre IVA nella misura di legge dovuta;

Articolo 7

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art.6, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Operatore economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico ed agli atti presentati dall'Operatore economico in sede di offerta (Offerta tecnica) migliorativi, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 10 del presente contratto.
3. L'Operatore economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Articolo 8

Garanzia fideiussoria

1. La garanzia del presente contratto di proroga tecnica, depositata agli atti dell'Azienda, è stata costituita con _____ sottoscritta con la società _____ in data _____, per un importo di € _____, ex art. 54 comma bis del d.lgs. 36/2023.
3. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Articolo 9

Penali

In caso di inadempimento contrattuale si applicano le penali previste dall'art. 23 del disciplinare di gara, al quale le parti rinviano.

Articolo 10

Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del codice civile in quanto compatibili, al quale le parti rinviano.

Articolo 11

Recesso

Il recesso è disciplinato dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del codice civile in quanto compatibili, al quale le parti rinviano.

Articolo 12

Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione e le modalità di pagamento sono specificate nel Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad acta n. U00032 del 30/01/2017 “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA U00308 del 3 luglio 2015”, da considerarsi parte integrante del presente Contratto, come successivamente modificato con DCA n. 247 del 02/07/2019.
2. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 13 Adeguamento prezzi

Si rinvia all'art. 60 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Articolo 15 Trasparenza

1. L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 Adempimenti legge anticorruzione

L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta, pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 17

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. È parte integrante del presente contratto l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali in **Allegato B**.

Articolo 18

Codice di Comportamento

1. L'Operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria ASL RIETI approvato con deliberazione n.658/C.S. del 19.12.2023;
2. Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegato materialmente.
3. L'Operatore economico, sottoscrivendo il presente atto, dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza.
4. L'Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.
5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 19

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.

Articolo 20

Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore economico e l'Azienda Sanitaria contraente, per l'Azienda Sanitaria contraente è competente in via esclusiva il Foro di Rieti.

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".
Letto approvato e sottoscritto,

Rieti/San Daniele del Friuli (UD), lì dì della sottoscrizione digitale

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

LIMACORPORATE SPA

Il/La ***** in qualità di Legale rappresentante della **LIMACORPORATE** dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto: Articolo 3 Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati, Articolo 6 Importo del contratto, Articolo 7 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 8 Garanzia fideiussoria, Articolo 9 Penali, Articolo 10 Risoluzione del contratto, Articolo 11 Recesso, Articolo 12 Fatturazione e pagamenti, Articolo 13 Adeguamento prezzi Articolo 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 15 Trasparenza, Articolo 16 Adempimenti legge anticorruzione, Articolo 17 Trattamento dei dati personali, Articolo 18 Codice di Comportamento, Articolo 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 20 Foro competente.

Letto approvato e sottoscritto

Per **LIMACORPORATE SPA**
